

	<p style="text-align: center;"><b>Istituto Comprensivo Statale "UDITORE – SETTI CARRARO"</b></p> <p style="text-align: center;">Via Tiepolo, 4 - 90145 - PALERMO TEL. 091/205442 paic8aq003@istruzione.it - <a href="mailto:paic8aq003@pec.istruzione.it">paic8aq003@pec.istruzione.it /</a> Sito web: <a href="http://www.icsuditoresetticarraro.it/">http://www.icsuditoresetticarraro.it/</a></p>	
---	--	---

Circ. n. 81  
Palermo 04.11.2024

Ai Docenti

Alla commissione criteri valutazione:  
docenti G. Iuculano e A. Alaimo  
Funzioni Strumentali Aree 1, 2,3, 4

Ai Genitori/ Tutori Degli Alunni,  
Scuola Primaria e Secondaria  
Allo Staff  
Alla DSGA  
Segreteria  
Bacheca Argo Didup  
Sito Web

**OGGETTO: Nuovo sistema di valutazione Scuola Primaria e voto di comportamento primaria e secondaria\_ misure a tutela dell'autorevolezza del personale scolastico**

Si rende noto che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 243 del 16-10-2024) la **Legge n. 150 del 16 ottobre 2024**, recante *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*, in vigore dal 31 ottobre 2024.

La Legge determina una revisione della normativa riguardante il sistema di valutazione della scuola primaria (D. Lgs. 62/2017 e D.L. 22/2020, convertito con modificazioni dalla L. 41/2020).

- ✓ È previsto il ritorno ai giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione saranno definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.
- ✓ Per gli alunni della scuola primaria la valutazione del comportamento sarà espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
- ✓ Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento sarà espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal DPR 249/1998.
- ✓ È previsto che, se la valutazione del comportamento fosse inferiore a sei decimi, il consiglio di classe deliberi la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Si evidenzia tuttavia che la legge rimanda a uno o più regolamenti, da adottarsi entro centottanta giorni, la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

In particolare, sono apportate modifiche *al Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* di cui al DPR 249/1998, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento degli studenti, in modo che:

1. l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2. l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Inoltre, sono apportate modifiche al *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia* di cui al DPR 122/2009, in modo da:

1. prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
2. prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
3. conferire maggiore peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

La legge 150/2024 prevede altresì, all'art.3, **misure a tutela dell'autorevolezza del decoro delle istituzioni del personale scolastico.**

In particolare, l'Art.3 recita:

*"1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7](#).*

*La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato."*

L'art. 3 del testo di Legge introduce una multa **che va da 500 a 10.000 euro**, a titolo di riparazione pecuniaria, da versare all'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

La sanzione pecuniaria si aggiunge all'eventuale risarcimento per i danni subiti dalla vittima e la sospensione condizionale della pena sarà subordinata all'effettivo pagamento della multa.

**La tutela non si limita ai docenti, al personale educativo e ai dirigenti scolastici, ma si estende a tutto il personale, includendo il personale ATA** (amministrativo, tecnico e ausiliario). Chiunque operi all'interno della scuola, a prescindere dal ruolo ricoperto, potrà beneficiare di questa forma di protezione.

## **Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie**

I criteri per stabilire l'entità della multa sono indicati dal Decreto L.vo n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 5 in vigore dal 06/02/2016

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) reiterazione dell'illecito;
  - c) arricchimento del soggetto responsabile;
  - d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
  - e) personalità dell'agente;
  - f) condizioni economiche dell'agente.

### **Pena per i reati di aggressione ed oltraggio**

Come prevede **la Legge Sasso (la n.4 del 25 marzo 2024)**, è previsto anche un aumento delle pene per i reati di aggressione e oltraggio contro il personale scolastico. Nello specifico la pena per aggressione passa dagli attuali 5 anni a 7 anni e mezzo, mentre quella per oltraggio passa da 3 a 4 anni e mezzo.

Si invitano i docenti a prendere visione della legge al link:

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-16&atto.codiceRedazionale=24G00168&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-16&atto.codiceRedazionale=24G00168&elenco30giorni=false)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Carminia Cassarino  
*Firmato digitalmente*